



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 8, riunita in udienza il 25/06/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:

FILOCAMO FRANCESCO, Presidente

NISPI LANDI MARIO, Relatore

FRANGIOSA ANTONELLO, Giudice

in data 25/06/2025 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4318/2023 depositato il 08/08/2023

proposto da

Ag.entrare - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N.14 00154 Roma RM

Difeso da

Difensore_1 - CF_Difensore_1

ed elettivamente domiciliato presso Email_1

contro

Resistente_1 - CF_Resistente_1

Difeso da

Difensore_2 - CF_Difensore_2

ed elettivamente domiciliato presso Email_2

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- pronuncia sentenza n. 2056/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 21 e pubblicata il 14/02/2023

Atti impositivi:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720199065804877000 TARI

- CARTELLA DI PAGAMENTO n. .097 2014 0215196035000 ALTRO

a seguito di discussione in pubblica udienza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Resistente_1 impugnava presso la Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Roma l'intimazione relativa al pagamento della Tarsu dovuta nell'esercizio 2011, già oggetto di una precedente cartella esattoriale.

Il ricorrente deduceva la nullità dell'intimazione per incompetenza dell'ADER, trattandosi di un credito in favore dell'AMA Spa, esclusa dalla procedura di riscossione esattoriale, l'incompetenza dell'Ufficio dell'ADER di Roma che aveva emesso l'atto, essendo egli residente a Campobasso. Contestava infine l'intervenuta prescrizione quinquennale, e la non applicazione degli interessi di mora in relazione alla normativa emergenziale, che nel disporre la sospensione dei pagamenti ha escluso l'applicazione degli interessi.

2. Con sentenza n. 2056, depositata il 14 febbraio 2023, il ricorso veniva accolto.

Osservava la Commissione che, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, gli atti impositivi devono essere emessi dall'Ufficio del concessionario competente secondo il criterio del domicilio fiscale del contribuente.

I restanti motivi erano da considerare assorbiti.

3. Avverso la predetta sentenza ha presentato appello l'ADER.

Osserva l'Ufficio che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha carattere nazionale e non locale, e che la competenza all'emissione degli atti si determina al momento della formazione del ruolo.

La CGT di Roma non ha considerato che all'epoca il contribuente aveva la propria residenza nel Comune di Roma, e che un successivo trasferimento di residenza non può determinare uno spostamento della competenza di uffici del concessionario per evidenti motivi di aggravio organizzativo.

4. Con controdeduzioni il contribuente chiede preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per genericità delle censure in merito alla competenza territoriale, non avendo, inoltre, l'ADER nulla dedotto in primo grado sul punto.

Ad avviso del Resistente_1, illogicamente l'Ufficio sostiene che il contribuente sarebbe vincolato in eterno alla propria originaria residenza, con la paradossale e incostituzionale conseguenza di limitare lo spostamento sul territorio nazionale, o comunque di rendere più oneroso il diritto di difesa.

L'Agenzia inoltre non ha neppure provato l'asserita residenza a Roma nel 2011 del contribuente.

La giurisprudenza della Corte di cassazione è del resto consolidata nel senso che è nullo il provvedimento impositivo da un Ufficio dell'ADER che operi in un ambito territoriale diverso da quello del domicilio fiscale del contribuente.

Ribadisce in ogni caso l'intervenuta prescrizione, trattandosi di imposta riferibile a un esercizio anteriore

di almeno 15 anni all'emanazione del provvedimento impugnato, non risultando notificato e neppure indicato un titolo esecutivo che dovrebbe essere costituito da un accertamento di AMA Spa.

5. Con ulteriori note la difesa del contribuente richiama la recente ordinanza n. 23889 del 2024 della Corte di cassazione, in base alla quale l'accentramento della funzione di riscossione in capo all'ADER non comporta il venir meno della rilevanza della circoscrizione territoriale "dei precedenti concessionari".

Sul punto richiama ulteriore giurisprudenza di merito, volta a precisare che in caso di sopravvenuto cambiamento di residenza del contribuente, l'ufficio dell'ADER al quale è stato consegnato il ruolo deve delegare l'unità organizzativa competente allorchè la nuova residenza non sia ricompresa nel proprio ambito territoriale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente respinta la richiesta di inammissibilità dell'appello, in quanto, al di là del contenuto delle controdeduzioni in primo grado, l'ADER, con il ricorso in appello, contesta la motivazione della sentenza, senza ampliare la sfera della materia del contendere.

2. Nel merito l'appello dell'ADER non è fondato.

2.1. La Corte di cassazione con ordinanza n. 23889 del 2024 ha statuito che l'accentramento della funzione di riscossione in un nuovo ente, l'ADER, non comporta il venir meno della precedente organizzazione per "circoscrizioni territoriali" dell'attività di riscossione che necessita di essere riferita all'articolazione degli uffici del nuovo ente pubblico chiamato a gestire tale funzione, secondo gli ambiti in precedenza definiti per i concessionari.

Ne consegue, prosegue la citata sentenza, che ai sensi degli artt. 24 e 46 del D.P.R. n. 602 del 1973, l'intimazione di pagamento deve essere emessa e notificata dall'ufficio provinciale di ADER ove il contribuente ha il domicilio fiscale o la sede.

Il difetto di competenza territoriale dell'ufficio dell'ADER concreta un vizio di assoluta carenza di potere sostanziale e radicale dell'atto, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio tributario.

2.2. Nel caso di specie risulta incontestato che al momento dell'emanazione dell'atto impugnato il contribuente aveva la propria residenza a Termoli (CB), località nella quale il provvedimento è stato notificato da parte di un ufficio dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione competente per la provincia di Roma.

A nulla rileva che, come osservato nelle controdeduzioni del contribuente, al momento della predisposizione del ruolo il Resistente_1 era residente a Roma, e che, quindi, il ruolo stesso è stato consegnato all'ufficio provinciale all'epoca competente.

Preso atto del sopravvenuto cambio di residenza, infatti, il predetto ufficio avrebbe dovuto delegare l'ufficio competente per territorio ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 602 del 1973.

3. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta l'appello e condanna l'ADER al pagamento delle spese del grado che liquida in euro 700,00 da distrarsi in favore dell'avv. Difensore_2 dichiaratosi antistatario.

Roma, 25 giugno 2025.

Il Relatore

dott. Mario Nispi Landi

Il Presidente

dott. Francesco Filocamo